



“CAMPIONATO PROVINCIALE PALLACANESTRO”

Il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Trapani, la Commissione Provinciale Pallacanestro del CSI di Trapani organizzano i CAMPIONATI PROVINCIALI PALLACANESTRO disciplinato dalle norme associative e dal regolamento tecnico. di seguito riportate.

Norme Associative

Art. 1) - Categorie di età

Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Di seguito sono riportate le categorie per l'attività in oggetto

Categoria	Nati negli anni	Tempi di gioco
Under 8 (m/f e misto) Minibasket	2018 / 2019 / 2020	3 x 10 minuti
Under 10 (m/f/misto) Minibasket	2016 / 2017 / 2018/2019	6 x 6 minuti
Under 12 (m/f/misto)	2014 / 2015 / 2016 / 2017	4 x 8 minuti
Under 13 (m/f/misto)	2013 / 2014 / 2015 / 2016	4 x 10 minuti
Ragazzi (m/f/misto)	2012 / 2013 / 2014 / 2015	4 x 10 minuti
Allievi m/f	2010 / 2011 / 2012 / 2013	4 x 10 minuti
Juniores m/f	2008 / 2009 / 2010 / 2011	4 x 10 minuti
Top Junior m/f	2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009	4 x 10 minuti
Open m/f	2010 e precedenti	4 x 10 minuti
Atleti con disabilità Baskin	Unica	4 x 6 minuti

Art.2) - Tesseramento

Parteciperanno al Campionato Provinciale Pallavolo tutti gli atleti che abbiano sottoscritto la tessera assicurativa **OBBLIGATORIA CSI**.

Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

È consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in “Norme di tesseramento”).

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

Art.3) - Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIP, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Divisione regionale 1 (ex serie D) in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile. Tale regola non si applica agli atleti/e Under 21 della Divisione regionale 1 (ex serie D) maschile e di Serie B regionale femminile (aiquali è consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro CSI).

L'annata di riferimento per la categoria Under 21 si ottiene sottraendo 21 all'anno di chiusura della stagione sportiva.

Esempio: per l'anno sportivo 2024-2025 (anno di chiusura nel 2025) il calcolo dell'annata è $2025 - 21 = 2004$.

2. Per “prendere parte” si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

3. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.

4. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

Art.4) Fasi locali

Per la stagione sportiva 2025/26 si applicano le disposizioni contenute in in **Sport in Regola (6 squadre partecipanti)**

Di seguito alcune evidenziazioni/integrazioni:

Alla Fase locale dei Campionati nazionali, organizzata dai Comitati territoriali CSI, devono partecipare almeno **5 squadre appartenenti a minimo 3 Società sportive**.

Art.5) Atleti partecipanti

Fatto salvo quanto previsto dalle Norme per la partecipazione del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale tutti gli atleti che partecipano a campionati di Sport di squadra, devono essere tesserati al CSI **entro il 28 febbraio**. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:

- Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti;

Le Fasi Territoriali devono concludersi prima delle Fasi Regionali. La data di conclusione è per il Comitato provinciale di Trapani **il 30 di aprile 2026**.

Se entro tale termine un campionato non dovesse concludersi non è possibile ritenersi qualificata alla fase Regionale la squadra che, in quel momento, è prima classificata. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi regionali.

Art. 6) - Campi di gioco

Ogni squadra dovrà fornire il luogo di gara prima dell'inizio del campionato.

Il luogo di gara sarà suscettibile di eventuale variazione. La variazione dovrà essere comunicata alla Commissione Tecnica 10 giorni prima dello svolgimento della gara interna.

Art. 7) - Svolgimento campionato Provinciale

Girone unico con partite di andata e ritorno.

Poiché il Campionato deve finire entro il 30 aprile 2026 eventuali formule successive verranno prese in considerazione e di comune accordo con le società se queste termineranno entro la data sopra indicata al fine di non vanificare la possibilità di partecipare eventualmente alle fasi regionali così come indicato nell'articolo 5.

Art.8) - Giornate di Gara

Le giornate di gara saranno comunicate dalle società in base alla loro disponibilità dei palazzetti.

E' facoltà delle società modificare le giornate di gare e gli orari purchè questi vengano comunicati entro il lunedì precedente alla compilazione del comunicato ufficiale.

Art.9) - Certificati Medici

Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3. 82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:

sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 11 anni compiuti.

La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.

In merito ai minorenni il modulo di tesseramento deve essere firmato da un genitore.

Art. 10) - Documenti di riconoscimento

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
2. attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
3. mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre

che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma.

Al momento dell'iscrizione tutti i partecipanti devono fornire copia del documento di riconoscimento al fine di evitare problemi nel riconoscimento prima dell'inizio delle gare.

Art. 11) - Defibrillatori

L'addetto al DAE può essere anche una persona non tesserata. Si precisa che tale funzione può anche essere ricoperta da un giocatore, dal dirigente responsabile, dall'allenatore e dall'assistente di parte, purché siano maggiorenni. In questi casi anch'essi possono entrare in campo, in quanto presenti nella distinta di gioco, mentre per tutti gli altri casi l'addetto DAE non entra nel terreno di gioco, ma deve essere all'interno dell'impianto sportivo pronto ad intervenire in caso di emergenza (Esempio un giocatore squalificato può svolgere la funzione di addetto DAE firmando l'apposita autocertificazione, ma non entrando nel terreno di gioco).

In assenza l'organizzazione dovrà fornire la presenza di autoambulanza con personale autorizzato all'uso dell'apparecchiatura.

Art. 12) - Spostamenti di gare

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

La comunicazione deve pervenire per iscritto con apposito modulo a mezzo e-mail o tramite whatsapp da parte di entrambe le società entro le 48 ore prima dello svolgimento dell'incontro in modo da permettere al comitato organizzatore di avvisare gli arbitri ed evitare spese a carico delle due società. Alla società inadempiente verrà commisurato un multa pari al costo degli arbitri che verrà riscossa prima dell'inizio della giornata successiva o tramite bonifico o pagamento diretto agli arbitri che rilasceranno apposita ricevuta.

Alle società verrà fornito indirizzo email o numero telefonico del responsabile della commissione pallacanestro a cui inviare richiesta di spostamento gare.

Art.13) - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o email; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

Art.14) Comunicati ufficiali

Ogni notizia relativa la manifestazione verrà resa nota tramite i Comunicati Ufficiali del Comitato Provinciale del CSI di Trapani, i quali vengono pubblicati, ogni lunedì, sul sito, ed inviati via e-mail o whatsapp ed alle Società che avranno comunicato alla Segreteria Provinciale il proprio indirizzi e-mail o quello del proprio referente

Art. 15) Responsabilità impianto

La società ospitante garantirà la sicurezza dell'impianto.

Art.24) Norme

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono LE NORME GENERALI DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DEL Regolamento Nazionale SPORT IN REGOLA, e lo STATUTO del CENTRO SPORTIVO ITALIANO e, per quanto non in contrasto con le presenti NORME, il regolamento FIP.

Si comunica che tutti i Comunicati Ufficiali vengono pubblicati sul sito www.csitrapani.it nella sezione attività sportiva-area comunicati.

=====

Pubblicato il 22/02/2026

Commissione Provinciale Pallacanestro Via Guglielmo Marconi 239 – 91100
Trapani